



CASA

GROUPAMA PROTEZIONE FABBRICATI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al fabbricato



Che cosa è assicurato?

✓ **SETTORE INCENDIO**

Indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, causati al fabbricato assicurato da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro).

Garanzie Facoltative:

Eventi Speciali (Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Ordigni esplosivi, sovraccarico neve) – Aumento spese di demolizione e sgombero – Fenomeno elettrico – Terremoto – Inondazione, alluvione e allagamento – Impianto solare termico – Impianto fotovoltaico.

✓ **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE**

Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato o alla conduzione delle parti comuni.

Garanzie Facoltative:

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti – responsabilità civile dell'amministratore.

✓ **SETTORE DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

le garanzie del settore Danni da acqua condotta:

- Indennizza i costi necessari per ripristinare il fabbricato assicurato per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati;
- Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati.

Garanzie Facoltative:

Estensioni danni da acqua condotta (Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas, Gelo, Danni a cose in locali interrati o seminterrati) –



Che cosa non è assicurato?

SETTORI INCENDIO e DANNI D'ACQUA CONDOTTA

- ✗ danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora la polizza sia stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- ✗ danni causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, allagamenti, cedimento, smottamento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE e DANNI D'ACQUA CONDOTTA

- ✗ danni provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✗ danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- ✗ ai lucernari.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ vertenze concernenti: il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, circolazione, materia fiscale ed amministrativa;

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! all'interno di ogni settore è prevista, per alcune garanzie, l'applicazione di determinate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extra-contrattuale avanzate da terzi,

Spese di ricerca e/o riparazione del guasto tubi interrati.

✓ **SETTORE ROTTURA LASTRE**

Indennizza le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

✓ **SETTORE TUTELA LEGALE**

Consente di difendere gli interessi del Condominio assicurato in caso di controversie nell'ambito Condominiale (es. richiesta risarcimento danni, controversie contrattuali, controversie per recupero quote condominiali).

Garanzie facoltative

Linea completa – elevazione del limite di spesa per le controversie per recupero quote condominiali.

✓ **SETTORE ASSISTENZA**

Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza attraverso il reperimento e l'invio di un tecnico specializzato (es. elettricista, fabbro, idraulico).

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
- le garanzie del settore "Tutela Legale", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali e quadrimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Per le seguenti garanzie facoltative del Settore "Incendio": "Eventi Atmosferici", "Sovraccarico di Neve", "Terremoto", "Inondazione, Alluvione e Allagamento", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni al fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Groupama Protezione Fabbricati

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Eventi Speciali (Art. 17): Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Ordigni esplosivi, Sovraccarico neve;
 - Spese di Demolizione, Sgombero, Trattamento e Smaltimento (Art. 18);
 - Fenomeno Elettrico (Art. 19);
 - Terremoto (Art. 20);
 - Inondazione, Alluvione ed Allagamento (Art. 21);
 - Impianto Solare Termico (Art. 22);
 - Impianto Fotovoltaico (Art. 23);
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**
 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) (Art. 31): Prestatori di lavoro soggetti, e non, all'obbligo di assicurazione INAIL;
 - Responsabilità Civile dei Conduttori di Appartamenti (Art. 32);
 - Responsabilità Civile dell'Amministratore (Art. 33);
- **SETTORE DANNI DA ACQUA CONDOTTA:**
 - Estensioni Danni da Acqua Condotta (Art. 37): Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, occlusione o dispersione di gas; Gelo; Danni a cose in locali interrati o seminterrati;
 - Spese di Ricerca e/o Riparazione del Guasto tubi interrati (Art. 38);
- **SETTORE TUTELA LEGALE:**
 - Linea Completa (Art. 65).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 15):**
 - danni causati da esplosioni o radiazioni nucleari nonché i danni su proprietà legate a reattori nucleari, produzione, uso o stoccaggio di materiale nucleare;
 - danni a impianti causati da usura, corrosione o difetti;
 - danni elettrici a impianti e apparecchi elettronici;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 29):**
 - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
 - attività industriali, commerciali o professionali dell'assicurato o di terzi;
 - furto;
 - danni a cose o animali in consegna o in custodia o detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato;
 - uso errato o doloso di software per compromettere dati, reti, sistemi informatici o macchinari;
- **SETTORE DANNI DA ACQUA CONDOTTA (Art. 36):**
 - danni causati da spargimento d'acqua dovuto a rotture delle condutture del fabbricato per gelo;
 - danni a cose in locali interrati o seminterrati;
 - spese per demolire o ripristinare parti del fabbricato danneggiate;
- **SETTORE ROTTURA LASTRE (Art. 41):**
 - danni diversi da uragani, tempeste, venti forti, trombe d'aria e grandine;
 - danni verificatisi durante traslochi, riparazioni o lavori con operai;
 - danni ai lucernari;
- **SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 66):**
 - questioni fiscali e amministrative;
 - eventi legati a tumulti, guerre, terrorismo, vandalismo, terremoti, scioperi, e uso di sostanze radioattive;
 - controversie relative a veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
 - atti dolosi delle persone assicurate;
 - fatti non accidentali legati all'inquinamento ambientale;
 - controversie tra diversi assicurati;
 - adesioni ad azioni legali collettive;
- **SETTORE ASSISTENZA (Art. 72 a):**
 - sinistri causati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui risponde;
 - danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, atti di guerra, terrorismo, invasioni, sommosse, scioperi, insurrezioni;
 - responsabilità derivante da reazioni nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive;
 - danni causati dall'intervento delle Pubbliche Autorità.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a coprire le esigenze assicurative inerenti i fabbricati costituiti in condominio (e non) adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili e/o uffici e studi professionali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 26%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

CASA

GROUPAMA PROTEZIONE FABBRICATI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

PREMESSA	4
-----------------	----------

GLOSSARIO	5
------------------	----------

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2	Aggravamento del rischio	9
Art. 3	Diminuzione del rischio	9
Art. 4	Altre Assicurazioni	9
Art. 5	Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	9
Art. 6	Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 7	Proroga e periodo dell'assicurazione	9
Art. 8	Recesso in caso di sinistro	10
Art. 9	Oneri fiscali	10
Art. 10	Obblighi del contraente nei confronti degli assicurati	10
Art. 11	Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	10
Art. 12	Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione	10
Art. 13	Rinvio alle norme di legge	11

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Art. 14	Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 15	Esclusioni	13
Art. 16	Termini di carenza	13

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 17	Garanzia Facoltativa A - Eventi speciali	14
Art. 18	Garanzia Facoltativa B - Spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento	16
Art. 19	Garanzia Facoltativa C - Fenomeno Elettrico	16
Art. 20	Garanzia Facoltativa D - Terremoto	16
Art. 21	Garanzia Facoltativa E - Inondazione, Alluvione e Allagamento	16
Art. 22	Garanzia Facoltativa F - Impianto solare termico	17
Art. 23	Garanzia Facoltativa G - Impianto Fotovoltaico	18
Art. 24	Somme assicurate	18
Art. 25	Rinuncia alla rivalsa	18
Art. 26	Anticipo sull'indennizzo	18
Art. 27	Onorari e spese del perito	19

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE	19
--	-----------

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A	20
--	-----------

SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA COPRE LA GARANZIA

Art. 28	Oggetto dell'assicurazione	21
Art. 29	Esclusioni	22
Art. 30	Persone non considerate terzi	22

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 31	Garanzia Facoltativa H - Responsabilità civile verso i prestatori di lavori (RCO)	22
Art. 32	Garanzia Facoltativa I - Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti	23
Art. 33	Garanzia Facoltativa L - Responsabilità civile dell'amministratore	24
Art. 34	Fabbricati in condominio	24

<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	25
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B</u>	25
SETTORE C - DANNI DA ACQUA CONDOTTA	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 35 Oggetto dell'assicurazione	26
Art. 36 Esclusioni	26
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	
Art. 37 Garanzia Facoltativa M - Estensioni danni da acqua condotta	27
Art. 38 Garanzia Facoltativa N - Spese di ricerca e/o riparazione del guasto tubi interrati	28
Art. 39 Fabbricati in condominio	28
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	28
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C</u>	29
SETTORE D - ROTTURA LASTRE	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 40 Oggetto dell'assicurazione	30
Art. 41 Esclusioni	30
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	30
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE D</u>	30
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
SETTORI A - INCENDIO, B - RESPONSABILITÀ CIVILE, C - DANNI DA ACQUA CONDOTTA, D - ROTTURA LASTRE	
Art. 42 Obblighi in caso di sinistro	31
Art. 43 Procedura per la valutazione del danno	31
Art. 44 Calcolo dello scoperto e della franchigia	31
Art. 45 Mandato dei periti	32
Art. 46 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	32
Art. 47 Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale	33
Art. 48 Assicurazione presso diversi assicuratori	33
Art. 49 Limite Massimo dell'indennizzo	33
Art. 50 Pagamento dell'indennizzo	33
Art. 51 Obblighi in caso di sinistro	33
Art. 52 Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale	33
Art. 53 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	34
Art. 54 Calcolo dello scoperto o della franchigia	34
SETTORE E - TUTELA LEGALE	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 55 Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 56 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	36
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
Art. 57 Insorgenza del caso assicurativo	36
Art. 58 Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova	37
Art. 59 Libera scelta del legale per la fase giudiziale	37
Art. 60 Gestione del caso assicurativo	37
Art. 61 Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga	38
Art. 62 Estensione territoriale	38

Art. 63	Assicurati	38
Art. 64	Prestazioni garantite – Linea base	39

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 65	Garanzia Facoltativa O – Linea completa	41
Art. 66	Esclusioni	41
Art. 67	Coesistenza di copertura di responsabilità civile	42

<u>LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	42
--	----

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE E</u>	42
--	----

SETTORE F – ASSISTENZA

COSA COPRE LA GARANZIA

Art. 68	Servizio di Assistenza e oggetto delle prestazioni	43
Art. 69	Prestazioni di Assistenza	43
Art. 70	Limiti territoriali	43
Art. 71	Limiti di esposizione per le prestazioni di assistenza	44
Art. 72	Norme specifiche per le prestazioni di Assistenza	44

<u>LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	45
--	----

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F</u>	45
--	----

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE	46
--	-----------

PREMESSA

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 250231) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220300) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220300);
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220300), fatti salvi i limiti di indennizzo / risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220300) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231).

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ARBITRATO

Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.

ASSISTENZA GIUDIZIALE

Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO CLASSE I

Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali per almeno 8/10 in cemento armato e laterizi; tetto, solai, pareti esterne e manto della copertura per almeno 8/10 in materiali incombustibili ivi comprese le tegole bituminose; coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto. Nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno.

È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

CLASSE II

Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 8/10 in materiali incombustibili, ivi comprese le tegole bituminose; sono ammessi solai e armature del tetto anche in materiali combustibili.

Agli effetti della definizione di cui sopra, è consentito non considerare i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

CONDOMINIO

L'edificio (o il complesso di edifici) composto da parti comuni ed indivise nonché da più unità immobiliari di diversi proprietari.

CONDUTTORE

Proprietario, condomino, locatario delle singole unità immobiliari.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'assicurazione e paga il premio.

CONTRAVVENZIONE

Reato minore (Art. 39 c.p.), punito con la pena dell'arresto ovvero dell'ammenda (Artt. 17 ss. c.p.).

CORPO

Fabbricato posto nell'ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o uffici e studi professionali per almeno due terzi della superficie e nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi di infiammabili a uso commercio, discoteche, nights, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.500 mq).

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile (vedi definizioni di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO e DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO), ovvero la porzione della medesima, compresi:

- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, fissi, infissi, serramenti e opere di fondazione o interrato;
- impianti e installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive centralizzate, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi e altri impianti di pertinenza del fabbricato anche se di proprietà di terzi. Sono esclusi, se di proprietà di terzi: i ripetitori per servizi di telecomunicazione e simili; le insegne e le installazioni pubblicitarie e simili.
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, alberi d'alto fusto e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- attrezzature e impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, strade private, purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti e purché ad uso esclusivo degli abitanti il fabbricato stesso e di loro ospiti;

Sono esclusi: il terreno sul quale sorge il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, le giostrazionate da motore, i giochi gonfiabili, i capannoni pressostatici e simili.

Si considerano altresì compresi nella definizione di "Fabbricato":

A. I rivestimenti a cappotto, ovvero i sistemi per isolamento termico e/o acustico, installato sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali dell'edificio, realizzato in materiali sintetici, naturali e minerali a condizione che:

- siano provvisti della Certificazione ETA come disciplinato dalle Linee guida tecniche europee ETAG004, o successiva EAD 040083-00-0404, e ETAG014, o successiva EAD 330196-01-0604;
- siano conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni" NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018 (D.M. 17/1/18)" e successivi aggiornamenti.

B. I Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla normativa Norma CEI EN 61851-1:2012-05 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici".

FISSI ED INFISSI / SERRAMENTI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione, ivi compresi grondaie e pluviali.

FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE

L'importo prestabilito in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato;

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, **esclusi i lucernari.**

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

OCCLUSIONE

La chiusura o la riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, **escluse incrostazioni o sedimentazioni.**

ONDA SONICA

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in movimento a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato nonché quelle che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (legge Biagi) e sue successive modifiche ed integrazioni.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

RIGURGITO

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

SCOPERTO

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **non dovuto ad esplosione.** Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A..

SOLAIO

Per solaio s'intende il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Agli effetti della suddivisione in classi dei fabbricati:

- non sono considerati piano i cantinati e seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato;
- non sono considerati come solai i soppalchi comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

TUBO INTERRATO

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

UNICO CASO ASSICURATIVO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile; in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 5

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Salvo quanto previsto dall'Art. 57 - Insorgenza del caso assicurativo, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, a parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 6

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.

ART. 7

PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI**

Il Contraente si impegna a consegnare copia delle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231) a ciascun Assicurato a semplice richiesta da parte di quest'ultimo.

ART. 11**ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI**

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220300).

Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per il Settore A - Incendio, limitatamente alla garanzia facoltativa D - Terremoto ed E - Inondazione, Alluvione e Allagamento) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220300), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata..

Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 12**REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE**

La Società, fermo quanto previsto all'art. 11, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute

che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 13

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 14

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, causati al fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine** con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
- c) **scoppio o esplosione** anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi** esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) **caduta di corpi celesti**;
- f) **urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all'Assicurato od al Contraente;
- g) **onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito rottura di congegni;
- i) **fumo fuoriuscito** a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **furto e guasti di fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini. **Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con il massimo di euro 1.000,00 per singolo fisso o infisso**;
- k) **atti vandalici e dolosi** non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all'art. 17 punto A.1 - Eventi sociopolitici, ferme restando le esclusioni ivi previste.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle garanzie facoltative A e C, qualora operanti:

l) **i danni consequenziali ovvero quelli causati da:**

- **sviluppo di fumi, gas, vapori**;
- mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
- mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento
- colaggio o fuoriuscita di liquidi

che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;

- m) **i guasti causati al fabbricato assicurato** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- n) **le spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei residui radioattivi (intendendosi per tali quelli disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni e integrazioni). **La garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 70.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.** Limitatamente ai residui pericolosi (intendendosi per tali quelli disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni), la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 7.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- o) **perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato**, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. **Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro**;
- p) **le spese di rimpiazzo combustibile** (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso (garanzia prestata a "primo rischio assoluto"). **Tale garanzia è prestata con il limite di euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo**;
- q) **le spese di urbanizzazione e gli onorari di riprogettazione** necessari per la ricostruzione del

fabbricato (garanzia prestata a “primo rischio assoluto”). **La garanzia è prestata con il limite di euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da:

- dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

ART. 15

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- d) causati da bradisismo, terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, allagamenti, cedimento, smottamento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati anche se dovuti a cause eccezionali;
- g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 16

TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 17- Garanzia facoltativa A.2) Eventi Atmosferici;
- Art. 17 - Garanzia facoltativa A.4) Sovraccarico di Neve;
- Art. 20 - Garanzia facoltativa D - Terremoto;
- Art. 21 - Garanzia facoltativa E - Inondazione, Alluvione e Allagamento.

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o

la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 17

GARANZIA FACOLTATIVA A - EVENTI SPECIALI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

A.1) Eventi sociopolitici

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 – Esclusioni, lettera a) indennizza:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da incendio, esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio in occasione degli eventi di cui sopra.

Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

A.2) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - **escluso il contenuto**

- purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazione;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, pannelli solari e impianti fotovoltaici (salvo quanto previsto all'Art. 22 - Garanzia facoltativa F - Impianto solare termico e all'Art. 23 - Garanzia facoltativa G - Impianto fotovoltaico, se richiamate in Polizza (mod. 220300) le relative garanzie), antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non, a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, tende frangisole, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti, per effetto di grandine.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine, che non compromettano la funzionalità dei rivestimenti a cappotto e/o dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

A.3) Ordigni esplosivi

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

A.4) Sovraccarico di neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da sovraccarico di neve sul tetto.

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali).

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

ART. 18**GARANZIA FACOLTATIVA B - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO**
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

Con riferimento all'Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione, lettera n), ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod. 220300).

ART. 19**GARANZIA FACOLTATIVA C - FENOMENO ELETTRICO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera g) indennizza i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300).

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

Non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da difetti di materiali e/o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

ART. 20**GARANZIA FACOLTATIVA D - TERREMOTO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia;
- b) i fabbricati e le tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- c) i fabbricati e le tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

La Società non indennizza, inoltre, i danni:

- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- e) di e da furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale riportata in Polizza (mod. 220300) della somma assicurata sul fabbricato;
- previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 25.000,00.

ART. 21**GARANZIA FACOLTATIVA E - INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine.

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale riportata in Polizza (mod. 200300) della somma assicurata sul fabbricato;
- previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 3.500,00.

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA F - IMPIANTO SOLARE TERMICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Impianto solare termico in uso presso il fabbricato assicurato a seguito degli eventi previsti nell'Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione, dalla lettera a) alla lettera h) e lettera k).

Inoltre, se attivate le relative garanzie, sono indennizzati i danni materiali e diretti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 17 Garanzia facoltativa A - punto A.1) Eventi Sociopolitici e punto A.2) Eventi atmosferici;
- Art. 19 Garanzia facoltativa C - Fenomeno elettrico;
- Art. 28 lettera g) del settore B - Responsabilità Civile
- Art. 35 lettera a) del settore C -- Danni da acqua condotta. Ai fini della presente garanzia, limitatamente all'impianto solare termico, altri fluidi, eventualmente presenti nell'impianto stesso, si intendono- no parificati all'acqua.
- Art. 37 Garanzia facoltativa M - punto M.1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione, punto M.2) Gelo, lett. a) - Danni materiali e diretti e lett. b) - Danni da responsabilità civile.

La garanzia opera a condizione che la qualità dei materiali e dei componenti sia certificata dalle aziende produttrici secondo gli standard previsti dalla normativa Europea.

L'impianto deve essere inoltre progettato e installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) in vigore al momento dell'installazione dell'Impianto stesso.

Nel caso in cui l'impianto e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento, l'Indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 30% per sinistro.

Nel caso in cui l'Impianto sia installato nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo, limitatamente alla Garanzia Facoltativa A - punto A.1) Eventi sociopolitici, l'indennizzo è subordinato alla presenza di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato al cui interno sia installato l'impianto.

Restano ferme, in quanto non espressamente derogate, le esclusioni previste all'Art. 15 - Esclusioni.

La garanzia è prestata a valore intero.

Relativamente alle garanzie facoltative, qualora attivate, restano fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo dalle stesse previste.

ART. 23**GARANZIA FACOLTATIVA G - IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito degli eventi previsti nell'Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione, dalla lettera a) alla lettera j), causati all'impianto fotovoltaico, in uso presso il fabbricato assicurato, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore, e installato rispettivamente:

- sulla copertura del Fabbricato o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a quattro metri dal suolo;
- nelle pertinenze esterne a terra o sui tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo.

Inoltre, se attivate le relative garanzie, sono indennizzati i danni materiali e diretti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 17 Garanzia facoltativa A - punto 1) Eventi Sociopolitici e punto 2) Eventi atmosferici;
- Art. 19 Garanzia facoltativa C - Fenomeno elettrico;
- Art. 28 lettera g) del settore B - Responsabilità Civile.

Ferme restando le esclusioni previste all'Art. 15 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la garanzia:

- a) non opera, limitatamente alla Garanzia Facoltativa A - punto A.1) Eventi sociopolitici, per impianti fotovoltaici installati come descritto al punto 2) della lett. b) che segue, privi di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato al cui interno sia installato l'impianto;
- b) opera con uno scoperto del 30% per sinistro per impianti fotovoltaici:
 1. non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.);
 2. non installati a regola d'arte;
 3. con pannelli non certificati dal produttore secondo le norme vigenti al momento dell'installazione;
 4. non testati alla grandine;
 5. con potenza superiore o uguale a sette KWp rispetto ai quali non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata.

La garanzia è prestata a valore intero.

Relativamente alle garanzie facoltative, qualora attivate, restano fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti.

ART. 24**SOMME ASSICURATE**

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

ART. 25**RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante.

ART. 26**ANTICIPO SULL'INDENNIZZO**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma

pari almeno a euro 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

ART. 27**ONORARI E SPESE DEL PERITO**

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia Incendio, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 43 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 49 - Limite massimo dell'indennizzo. La presente garanzia è prestata con un limite del 5% della somma indennizzabile e comunque non oltre la somma di euro 6.000,00.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A

	GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE INCENDIO	Furto e guasti di fissi e infissi (art. 14 lett. j)				euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 1.000,00 per singolo fisso/infisso
	Spese per demolizione, sgombero, smaltimento e trattamento (art. 14 lett. n)				10% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 70.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato (art. 14 lett. o)				10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare
	Spese di rimpiazzo combustibile (art. 14 lett. p)				euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Spese di urbanizzazione e onorari di riprogettazione (art. 14 lett. q)				euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Garanzie facoltative				
	"A" - Eventi speciali (art. 17)	"A.1" - Eventi sociopolitici	10% con il minimo di euro 150,00		
		"A.2" - Eventi atmosferici	10% con il minimo di euro 500,00		
		"A.3" - Ordigni esplosivi	10% con il minimo di euro 150,00		
		"A.4" - Sovraccarico di neve	10% con il minimo di euro 150,00		
	"B" - Spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento (art. 18)				elevato all'importo indicato in Polizza
	"C" - Fenomeno elettrico (art. 19)		10% con il minimo di euro 500,00		
	"D" - Terremoto (art. 20)		10% con il minimo di euro 25.000,00		
	"E"- Inondazione, alluvione e allagamento (art. 21)	in generale	10% con il minimo di euro 10.000,00		percentuale -riportata in Polizza- della somma assicurata sul Fabbricato
		per i soli danni da allagamento	10% con il minimo di euro 3.500,00		euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	"F" - Impianto solare termico (art. 22)		30%		
	"G" - Impianto fotovoltaico (art. 23) per le ipotesi descritte dalla lettera B		30% per impianti fotovoltaici		

SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA COPRE LA GARANZIA

ART. 28

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) o alla conduzione delle parti comuni.

- a) L'assicurazione comprende i rischi verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, purché di superficie complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
- b) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
- c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, limitatamente a:
 - 1. i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione RCT;
 - 2. i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, nei limiti previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile Operai. La garanzia di cui al presente punto 2 è operante esclusivamente qualora sia operante la garanzia facoltativa Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 31.
- d) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a cose conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 50.000,00 per singolo sinistro e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

- e) La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dal Settore A - Incendio che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi, dei danni cagionati dall'evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 34 - Fabbricati in condominio.
- f) La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
 - lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito del fabbricato assicurato;
 - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativi al fabbricato assicurato.

Limitatamente a tali lavori la garanzia opera a condizione che:

- 1. l'Assicurato abbia designati, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs;
 - 2. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
- g) L'assicurazione, inoltre, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione degli impianti fotovoltaici e/o degli impianti solari termici, anche se non prestate le garanzie di cui all'Art. 22 Garanzia facoltativa F - Impianto solare termico e all'Art. 23 Garanzia facoltativa G - Impianto fotovoltaico, anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

ART. 29**ESCLUSIONI**

Non sono risarcibili i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 28 lettera f);
- 2) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 3) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; da attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari. Se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa 'Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti' valgono le estensioni di garanzia previste nella stessa;
- 4) da furto;
- 5) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 6) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- 7) danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 30**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato a favore dei quali può essere prestata la garanzia di cui all'art. 31 lettere a) o b) che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si precisa che sono considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURAGARANZIE FACOLTATIVE**ART. 31****GARANZIA FACOLTATIVA H - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

a) Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza (mod. 220300) a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione presso

l'INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente alinea, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della 'tabella delle menomazioni' ai sensi di legge.

Dall'assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

b) Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie indicate all'art. 31 lett. a) o b) sono prestate con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro ed euro 100.000,00 per singolo infortunato.

ART. 32

GARANZIA FACOLTATIVA I - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI DI APPARTAMENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

L'assicurazione di R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condomini, locatari, e loro familiari conviventi) dei singoli appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione a fatti della vita privata nonché alla conduzione di locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti (escluso l'esercizio di attività professionali) avvenuti nell'ambito delle singole unità immobiliari, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box). Sono compresi i danni arrecati all'immobile e sue pertinenze, escluso comunque l'appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro. Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati.

È compresa in garanzia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui i conduttori devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico ecc.).

La garanzia comprende anche l'eventuale responsabilità civile derivante al conduttore da fatto doloso del personale domestico.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 28 - Oggetto dell'Assicurazione, sono compresi i danni causati a terzi dallo spargimento d'acqua, esclusi quelli previsti al successivo art. 35 lettera b).

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 30 - Persone non considerate terzi, limitatamente ai danni da spargimento d'acqua del presente articolo, sono considerati terzi, se non conviventi con l'Assicurato:

- a) i genitori dell'Assicurato;
- b) i figli dell'Assicurato.

La presente garanzia è soggetta a quanto disposto dall'Art. 47 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale, qualora il numero degli appartamenti, uffici e/o studi professionali risultasse superiore a quello indicato in polizza (mod. 220300).

Questa garanzia è prestata con i limiti e le franchigie previste dall'art. 28 - Oggetto dell'assicurazione.

ART. 33**GARANZIA FACOLTATIVA L - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.

L'assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende:

- a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
- b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'Amministratore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza.

La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Questa garanzia è prestata:

- con il massimo risarcimento di euro 50.000,00 per singolo sinistro ed anno assicurativo;
- limitatamente alle sanzioni di natura fiscale, alle multe e alle ammende inflitte al condominio con il massimo risarcimento pari ad 1/3 del suddetto massimale;
- previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

Non sono risarcibili i danni:

- a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
- b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- e) che non attengano all'amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza;
- f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non derivategli dalla legge.

ART. 34**FABBRICATI IN CONDOMINIO**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui al Settore A - Incendio.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
R.C.	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni derivanti da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi (art. 28 lett. d)		10% con il minimo di euro 150,00		euro 50.000,00 per sinistro
Garanzie facoltative				
“H” - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro RCO (art. 31)	Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (lett. a)		5%	euro 250.000,00 per sinistro ed euro 100.000,00 per singolo infortunato
	Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (lett. b)			
“I” - Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti (art. 32)			previste dall'art. 28	previste dall'art. 28
“L” - Responsabilità civile dell'amministratore (art. 33)	in generale	10% con il minimo di euro 150,00		euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	limitatamente alle sanzioni di natura fiscale, multe e ammende			1/3 del massimale pari ad euro 50.000,00
In caso di sinistro				
Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato (art. 53)				1/4 del massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda

SETTORE C - DANNI DA ACQUA CONDOTTA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 35

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Danni materiali e diretti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ripristinare il fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati. Limitatamente ai danni agli impianti interrati, la suddetta garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La Società si obbliga ad indennizzare inoltre l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da:

- rottura accidentale e/o intasamento di pluviali e grondaie;
- intasamento e/o occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

La suddetta garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 2.000,00 per sinistro.

La Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati da rigurgito o trabocco di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza dei fabbricati stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica, salvo quelli relativi alla parte pertinente al fabbricato.

La suddetta garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro.

b) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale previsto in polizza (mod. 220300), di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati.

Sono considerati 'terzi' gli addetti all'amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.

Limitatamente agli impianti interrati, questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Entrambe le garanzie indicate alle lettere a) e b) sono prestate previa applicazione della franchigia indicata in polizza (mod. 220300).

Per i danni derivanti da un'unica causa, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

ART. 36

ESCLUSIONI

Devono intendersi operanti le esclusioni previste dall'art. 15 - Esclusioni del Settore A - Incendio e dall'art. 29 - Esclusioni e 30 - Persone non considerate terzi del Settore B - Responsabilità Civile.

Devono intendersi, inoltre, non indennizzabili:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo;
- b) i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati;

- c) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua od alla occlusione;
- d) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 37

GARANZIA FACOLTATIVA M - ESTENSIONI DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 36 - Esclusioni, indennizza i danni previsti nelle estensioni di garanzia:

- spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, o da occlusione
- gelo - danni materiali e diretti,
- gelo - danni da responsabilità civile,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile.

M.1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas

La Società, in caso di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale, anche conseguente a gelo avvenuti nelle condutture del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) (escluse quelle interrate) indennizzabili in base all'art. 35 - Oggetto dell'Assicurazione ed al presente art. 37 indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare, sostituire o liberare le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o all'occlusione;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

Sono altresì indennizzate le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per:

- ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

Le garanzie indicate al punto M.1) sono prestate con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 3/1000 della somma assicurata sopra il fabbricato con il massimo di euro 15.000,00 e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

M.2) Gelo

a) Danni materiali e diretti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo.

Non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per singolo sinistro e di euro 2.500,00 per anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

b) Danni da responsabilità civile

Questa garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

M.3) Danni a cose in locali interrati o seminterrati

a) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti

b) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile

Le garanzie indicate al punto M.3, lettere a) e b) sono prestate con il massimo indennizzo/risarcimento di euro 25.000,00 per singolo sinistro e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

ART. 38**GARANZIA FACOLTATIVA N - SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO TUBI INTERRATI**

A parziale deroga dell'Art. 37 lettera M.1) - Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas, la Società rimborsa le spese sostenute per ricercare la rottura e/o riparare tubazioni interrate (esclusi impianti d'irrigazione) del fabbricato.

La garanzia opera anche in assenza di danno da acqua indennizzabile in base al presente settore C - Danni da acqua condotta.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa l'applicazione di una franchigia di euro 300,00.

ART. 39**FABBRICATI IN CONDOMINIO**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Acqua condotta	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni materiali e diretti (art. 35 lett. a)	Danni agli impianti interrati		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da: - rottura accidentale e/o intasamento di pluviali e grondaie; - intasamento e/o occlusioni di condutture, impianti idrici, igienici e riscaldamento		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da rigurgito o trabocco di fognature		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile verso terzi (art. 35 lett. b)	Danni derivanti da impianti interrati		indicata in polizza **se i danni derivano da unica causa: si applica una sola volta	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"M" - Estensione danni da acqua condotta (art. 37)	M.1 - Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas		10% con il minimo indicato in polizza	3/1000 della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 15.000,00
	M.2 - Gelo	Danni materiali e diretti	10% con il minimo indicato in polizza	euro 1.000,00 per sinistro ed euro 2.500,00 per anno assicurativo
		Danni da responsabilità civile		
	M.3 - Danni a cose in locali interrati o seminterrati		10% con il minimo indicato in polizza	euro 25.000,00 per sinistro
"N" - Spese di ricerca e/o riparazione del guasto tubi interrati (art. 38)			euro 300,00	euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
In caso di sinistro				
Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato (art. 53)				1/4 del massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda

SETTORE D - ROTTURA LASTRE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 40****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300), distrutte o danneggiate a seguito di:

- rottura per cause accidentali;
- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 750,00 per singola lastra.

Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono comprese in garanzia soltanto le lastre di vetro pertinenti a fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART. 41**ESCLUSIONI**

Non sono indennizzabili i danni:

- da eventi atmosferici diversi da quelli menzionati nell'articolo 40 che precede;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- ai lucernari.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE D**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, distrutte o danneggiate (art. 40)			euro 750,00 per singola lastra

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A - INCENDIO, B - RESPONSABILITÀ CIVILE, C - DANNI DA ACQUA CONDOTTA, D - ROTTURA LASTRE

Norme relative ai Settori:

A - Incendio;

C - Danni da Acqua Condotta: art. 35 lettera a) Danni materiali e diretti; art. 37 punto M.1) spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, da occlusione o dispersione di gas", punto M.2) Gelo, lett. a) danni materiali e diretti, punto M.3) danni a cose in locali interrati o seminterrati, lett. a) danni materiali e diretti;

D - Rottura Lastre

ART. 42

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; tale obbligo non sussiste per i sinistri relativi alle garanzie del Settore C - Danni da acqua condotta e del Settore D - Rottura Lastre;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 43

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 44

CALCOLO DELLO SCOPERTO E DELLA FRANCHIGIA

Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno indennizzabile intendendosi per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza dopo aver applicato gli eventuali limiti d'indennizzo previsti.

ART. 45

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 42 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 46 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai comma 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni; i risultati delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2) sono liberamente impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 46

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente comma 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, **salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.**

Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro.

Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.

Per i danni all'impianto Solare Termico e all'impianto Fotovoltaico:

- l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
- **l'ammontare del danno si determina** deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Per i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 47 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 47

ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (Vedi anche Art. 52)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 46 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalle suddette stime.

Il presente articolo non è operante per le garanzie prestate a "primo rischio assoluto".

ART. 48

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo quanto stabilito all'art. 4 - Altre Assicurazioni in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l' indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 49

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 50

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall'art. 15 lettera c) del Settore A - Incendio.

Norme relative ai Settori:

- B - Responsabilità Civile
- C - Danni da Acqua Condotta: art. 35 punto b) Responsabilità civile verso terzi; art. 37 punto M.2) Gelo, lett. b) danni da responsabilità civile e punto M.3 Danni a cose in locali interrati o seminterrati, lett. b) danni da responsabilità civile.

ART. 51

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 52

ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (Vedi anche Art. 47)

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 5.000 metri quadrati. La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 5.000 metri quadrati.

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 46 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalla suddetta stima.

ART. 53

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

ART. 54

CALCOLO DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno liquidabile intendendosi per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza prima di applicare gli eventuali limiti di risarcimento previsti (nell'ambito dei massimali assicurati).

SETTORE E - TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato / Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 55

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza (mod. 220300), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, **laddove elencate** nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 60 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società e/o ARAG ai sensi dell'Art. 60 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per la proposizione della querela, **solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio**;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 59 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

ART. 56**DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**ART. 57****INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'Art. 64 - Prestazioni garantite - Linea Base, punto 11 Pacchetto Sicurezza, lettera a) il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In particolare, per la prestazione di recupero delle quote condominiali, la data di scadenza per il pagamento della prima rata insoluta, come da bilancio preventivo approvato.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o ne sia stata chiesta la rescissione, risoluzione o modificazione nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante in caso di copertura assicurativa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente della Società.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

ART. 58

TERMINI DI DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Contestualmente alla denuncia del caso assicurativo, l'assicurato dovrà produrre alla Società e/o ARAG la copia del Registro Anagrafe Condominiale con l'evidenza del numero delle unità immobiliari del Condominio assicurato. Qualora risulti che al momento della stipula della polizza sia stato indicato un numero di unità abitative inferiore rispetto a quello risultante dall'ultimo verbale dell'assemblea condominiale, ARAG liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'Art. 55 - Oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1907 Codice Civile.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza di tali adempimenti, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società e/o ARAG, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

ART. 59

LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 55 - Oggetto dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione ARAG, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

ART. 60

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a

legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'Art. 55 – Oggetto dell'assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 59 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale, per la trattazione giudiziale.

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del presente articolo.

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ART. 61

RECUPERO DI SOMME: FACOLTÀ DI RIVALSA E SURROGA

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

ART. 62

ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 63

ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 55 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente. Vengono altresì assicurati anche l'amministratore, i condomini e i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite di cui all'Art. 64 – Prestazioni garantite – Linea base.

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 64**PRESTAZIONI GARANTITE - LINEA BASE**

Le garanzie previste all'Art. 55 - Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (Art. 1117 e segg. Cod. Civ. e successive leggi) indicato in polizza (mod. 220300). Le garanzie valgono per:

1. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza (mod. 220300), comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (Art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 66 Esclusioni, lettera e) e lettera f).

Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/ contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono prestate a favore dell'amministratore, dei condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, e dei lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente e dei condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

3. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in quest'ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell'atto di querela.

La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.

4. Controversie contrattuali. Le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza (mod. 220300), sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00 (cinquecento) ed inferiore a euro 100.000,00 (centomila).

Ferme le limitazioni di cui al precedente capoverso, la garanzia viene prestata ai singoli condòmini che rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa.

La garanzia viene prestata in favore del condominio per sostenere controversie con l'impresa incaricata di ristrutturare parti comuni all'immobile, con un sottolimito di euro 5.000,00 (cinquemila) per caso assicurativo, fermo il massimale per anno previsto dalla polizza (mod. 220300). La presente garanzia opera in deroga all'Art. 66 Esclusioni lettera. i).

5. Controversie di lavoro. Le controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio.

6. Controversie per recupero quote condominiali. Le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00 (cinquecento). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente garanzia viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo con un sottolimito di euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascun caso assicurativo.

7. Controversie per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge. Le controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio. ARAG sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'Art. 1130 Codice Civile.

8. Controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

9. Impugnazione delibere assembleari. Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condòmini. Tale garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società e/o ARAG non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.

10. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti all'interno del fabbricato.

La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

La prestazione opera invece a primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

La prestazione opera invece nel caso in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La presente prestazione opera in deroga all'Art. 56 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione. La prestazione opera inoltre per le controversie tra assicurati, in deroga all'Art. 63 – Assicurati.

11. Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 55 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);

c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 1.000,00 (mille).

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 66 - Esclusioni, lettera b) limitatamente alla materia amministrativa.

D.lgs. 81/2008 e d.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: le garanzie valgono qualora il Contraente rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del d.lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 66 - Esclusioni lettera h) e lettera i) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.

D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 66 - Esclusioni, lettera f).

D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 66 - Esclusioni, lettera e);
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 66 - Esclusioni, lettera b).
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 65

GARANZIA FACOLTATIVA O - LINEA COMPLETA

A modifica di quanto previsto dall'Art. 64 - Prestazioni Garantite - Linea Base, punto 6, la garanzia vale per le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00 (cinquecento)**. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

ART. 66

ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 64 - Prestazioni Garantite - Linea Base, punto 2;

- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- h) per compravendita e permuta di immobili;
- i) per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- j) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- k) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- l) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro Anagrafe Condominiali (RAC);
- m) per le vertenze contrattuali con la Società.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 67

COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la responsabilità civile dell'assicurato ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Assistenza	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE E

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro			
Controversie contrattuali (art. 64 punto 4)			sottolimito di euro 5.000,00 per caso assicurativo, fermo il massimale per anno previsto dalla Polizza
Controversie per recupero quote condominiali (art. 64 punto 6)			2 casi insorti in ciascun anno assicurativo con un sottolimito di euro 5.000,00 per ciascun caso assicurativo

SETTORE F - ASSISTENZA

COSA COPRE LA GARANZIA

ART. 68

SERVIZIO DI ASSISTENZA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L'assistenza opera solo qualora sia richiamata in polizza (mod. 220300).

Per usufruire delle prestazioni, nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: **800.713.974** (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: **+39.02.58.24.55.56** (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: **+39.02.58.47.72.02**;
- E-mail: **prontassistenza.groupama@europassistance.it**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

ART 69

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La Società, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, nei casi di comprovata necessità, può erogare le seguenti garanzie:

Tecnico specializzato

Relativamente alle sole parti comuni del fabbricato indicato in Polizza (mod. 220300), in caso di necessità aventi il carattere di urgenza, a seguito di sinistro causato da incendio, esplosione, danni causati dall'acqua, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il professionista richiesto, provvedendo al:

- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un operaio edile;
- reperimento ed invio di un vetraio.

La Società terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino a un massimo di euro 250,00 per sinistro, con il limite di 3 sinistri per anno assicurativo.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

ART. 70

LIMITI TERRITORIALI

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano.

ART. 71**LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA**

I massimali previsti da ogni singola prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. In tal caso la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

ART. 72**NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA****a) Delimitazioni - Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:

le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;

- i sinistri provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- i sinistri avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti.
- avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

b) Richiesta di assistenza - Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente alla Struttura Organizzativa.

Qualora pertanto l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti della Società, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

c) Responsabilità

La Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

d) Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB o IBAN.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Assistenza	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE F

	GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE ASSISTENZA	In caso di sinistro			
	Costo di uscita e manodopera del tecnico specializzato (art. 69)			euro 250,00 per sinistro, con il limite di 3 sinistri per anno assicurativo

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

ART. 1341

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342

CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882

NOZIONE

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888

PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare

la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905

LIMITI DEL RISARCIMENTO

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911

COASSICURAZIONE

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913

AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914

OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno,

supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916

DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni